

**GLOBAL MANAGERS SELECTION FUND – FEEDER FUND
CHINA MANAGERS SELECTION FUND – FEEDER FUND**

**FIA APERTI MOBILIARI RISERVATI
gestiti da Global Selection SGR S.p.A.**

DOCUMENTO DI OFFERTA

**redatto ai sensi dell'art. 28 e dell'Allegato 1D
del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971/99**

1 Gennaio 2023

Indice

a) Politica e strategia di investimento del FIA	4
a.1) I tipi di attività in cui il FIA può investire, le tecniche che può utilizzare ove diversi da quelli da indicare al punto a.4) e tutti i rischi associati, ogni eventuale limite all'investimento.....	4
a.2) Circostanze in cui il FIA può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA	8
a.3) Nel caso di fondo feeder, una descrizione del fondo master, e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti.....	8
a.4) Descrizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero sottoscrizione di total return swap, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015.....	8
a.4-bis) Le informazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR, nei casi ivi previsti, e le informazioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia, nei casi ivi previsti.....	11
b) Modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento del FIA, o entrambe	11
c) Principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli investitori, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse sul territorio in cui è stabilito il FIA	12
d) Identità del gestore, del depositario del FIA, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi. Indicare altresì le funzioni e le responsabilità di tali soggetti e i corrispondenti diritti degli investitori in ipotesi di inadempimento	13
e) Modalità in cui il gestore soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che lo stesso esercita.....	14
f) Eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe.....	14
g) Procedura di valutazione del FIA e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso, comprese le attività difficili da valutare	15
h) Descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA EU, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali.....	15
i) Oneri a carico del sottoscrittore e a carico del FIA con indicazione dell'importo massimo	16
j) In ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici ed economici tra questi ultimi e il FIA o il gestore.....	19
k) Indicazione sulle modalità di accesso alla più recente relazione annuale.....	19
l) Modalità di sottoscrizione e rimborso delle azioni.....	19
m) NAV del FIA più recente disponibile e eventuale ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzata	23
n) Rendimento storico del FIA	24

- o) Identità del prime brokers e accordi rilevanti conclusi con gli stessi e modalità di gestione dei relativi conflitti di interesse, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale. Specificare, altresì, se nel contratto con il depositario è prevista la possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA ovvero è pattuito un eventuale esonero da responsabilità ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del TUF; nonché le modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del medesimo depositario24**
- p) Modalità e tempistica di divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/61/UE24**

Salvo ove diversamente specificato, le espressioni utilizzate all'interno del presente documento di offerta con lettera maiuscola avranno lo stesso significato alle stesse attribuito Regolamento Unico dei Fondi.

a) Politica e strategia di investimento del FIA

a.1) I tipi di attività in cui il FIA può investire, le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati ivi incluso il rischio di sostenibilità come definito dall'articolo 2, n. 22), del Regolamento SFDR ove diversi da quelli da indicare al punto a.4), ogni eventuale limite all'investimento.

“GLOBAL MANAGERS SELECTION FUND” e “CHINA MANAGERS SELECTION FUND (di seguito, congiuntamente i “FIA” o i “Fondi” o “GMSF” e “CMSF”) sono OICR aperti mobiliari riservati ad investitori professionali che si classificano come fondi feeder rispettivamente dei comparti “SELECTION HOLDINGS – ATLANTIC SELECTION” e “SELECTION HOLDINGS – CHINA SELECTION” della SICAV – RAIF di diritto lussemburghese Selection Holdings (di seguito i “Master”) . La Sicav è soggetta alle leggi lussemburghesi del 23 luglio 2016 (RAIF) e del 12 luglio 2013 (AIFM).

I FIA di diritto italiano si qualificano come fondi di investimento alternativi (FIA) e non sono soggetti alla vigilanza da parte della CONSOB o della Banca d'Italia.

I FIA sono stati istituiti, con delibera del consiglio di amministrazione, dalla Global Selection SGR S.p.A. (il “Gestore” o la “SGR”) quale gestore dei Fondi

Le modalità di funzionamento dei FIA sono disciplinate dal “Regolamento Unico dei Fondi Global Managers Selection Fund e China Managers Selection Fund” (di cui all'ultima versione, in vigore dal 1 ottobre 2022).

Ad oggi i Fondi hanno emesso:

- Azioni di classe A, I, D, tutte denominate in euro

Tipi di attività in cui il Fondo può investire

Entrambi i FIA perseguono una politica di investimento che si prefigge di generare rendimenti nel lungo periodo, attraverso l'investimento principale in altri OICR.

Il Fondo Global Managers Selection Fund investe almeno l'85% dei propri attivi nelle azioni del comparto Selection Holding – Atlantic Selection della Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese costituita nella forma di fondo investimento riservato denominata Selection Holdings SICAV FIAR. Il Fondo può altresì detenere sino al 15 % delle proprie attività in liquidità.

Il Fondo Feeder non è autorizzato ad investire in strumenti finanziari derivati né ad: a) effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli, come definite nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015; b) utilizzare swap a rendimento totale (c.d. total return swap), come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, o altri strumenti finanziari con le stesse caratteristiche.

Il Fondo China Managers Selection Fund investe almeno l'85% dei propri attivi nelle azioni del comparto Selection Holding – China Selection della Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese costituita nella forma di fondo investimento riservato denominata Selection Holdings SICAV FIAR. Il Fondo può altresì detenere sino al 15 % delle proprie attività in liquidità..

Il Fondo Feeder non è autorizzato ad investire in strumenti finanziari derivati né ad: a) effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli, come definite nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015; b) utilizzare swap a rendimento totale (c.d. total return swap), come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, o altri strumenti finanziari con le stesse caratteristiche

Tecniche di investimento che i Comparti possono utilizzare

Il Gestore organizza le operazioni di investimento e/o disinvestimento delle attività dei Fondi in conformità con i termini e le condizioni più efficienti per raggiungere lo scopo dei Fondi.

I Comparti possono utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura.

Rischi associati

L'investimento nei Fondi comporta un grado di rischio connesso alle possibili variazioni del valore e della redditività dei beni nei quali è investito il patrimonio dello stesso. I principali rischi associati al Fondo sono di seguito descritti.

Rischio di mercato: consiste nel rischio che il valore della quota di partecipazione ai FIA subisca una diminuzione in seguito all'oscillazione del valore degli attivi nei quali è investito il patrimonio del Comparto. In particolare, gli OICR nei quali i Fondi investono, e per essi le società oggetto di investimento da parte dei medesimi OICR, sono soggette in modo specifico al rischio del settore in cui si concentra la loro attività e più in generale al rischio paese e alle condizioni macro-economiche generali.

Rischio connesso agli investimenti in titoli di debito: i Fondi possono essere esposti al rischio di credito incluso il rischio di default e il rischio legato agli spread creditizi, in relazione ai titoli di debito nei quali investono gli OICR target del Master. Inoltre, l'esposizione dei Comparti può dipendere dall'integrità della gestione da parte dell'emittente, dal suo impegno a rimborsare i prestiti, dalle sue qualifiche, dal suo storico operativo, dall'enfasi che pone sulla direzione strategica, dalla sua filosofia finanziaria, dalla gestione operativa e ai sistemi di controllo, nonché dalla sua capacità di generare flussi di cassa per soddisfare le proprie posizioni debitorie. I Comparti possono investire in titoli di debito emessi senza garanzie, lettere di credito, assicurazione sul debito o collaterale, ivi compresi titoli di debito junior.

Rischio connesso agli investimenti azionari: i Fondi, in relazione agli investimenti azionari realizzati dagli OICR target del Master, possono essere esposti al rischio azionario, incluso l'inadempimento dell'emittente e una sostanziale riduzione del valore dell'investimento in qualsiasi momento. Gli investimenti in titoli quotati dipendono in larga misura dall'evoluzione dei mercati azionari e potrebbe essere previsto poco collaterale, o persino nessun collaterale, a protezione degli investimenti effettuati. Le cessioni di titoli azionari possono non essere sempre possibili o, ancora, essere possibili solo concedendo sconti significativi. I titolari di titoli azionari sono di solito subordinati rispetto ai titolari di strumenti obbligazionari e, pertanto, sono esposti a rischi maggiori.

Rischio connesso agli investimenti in strumenti finanziari strutturati: gli strumenti finanziari strutturati rappresentano o sono garantiti da un interesse in investimenti sottostanti di varia natura. I flussi di cassa degli strumenti sottostanti possono essere ripartiti tra gli strumenti

finanziari strutturati di nuova emissione per creare titoli con diverse caratteristiche di investimento quali scadenze variabili, priorità di pagamento o disposizioni in materia di tassi di interesse, e la misura in cui il pagamento effettuato con riferimento agli investimenti strutturati dipende dall'importo dei flussi di cassa sugli strumenti sottostanti. Gli strumenti finanziari strutturati possono integrare una leva e pertanto gli investimenti in tali strumenti possono essere esposti a una maggiore volatilità rispetto agli investimenti diretti.

Rischio connesso alla mancanza di liquidità e alla non commerciabilità: i Fondi possono investire in attivi che non hanno accesso ai mercati finanziari. Conseguentemente gli attivi possono presentare un livello ridotto di liquidità e commerciabilità il che implica che la vendita dell'attivo sul mercato potrebbe essere possibile solo concedendo sconti significativi o potrebbe non essere affatto possibile in alcune circostanze di mercato. I titoli illiquidi possono inoltre risultare più difficili da valutare e richiedere la determinazione del prezzo con una valutazione Mark-to-Model. Le attività di investimento dei Fondi sono attività di lungo periodo tendenzialmente illiquide. Vi è il rischio che la vendita di strumenti finanziari in cui il Fondo è investito avvenga a un prezzo significativamente inferiore al valore degli strumenti stessi.

Rischio connesso agli investimenti nei mercati emergenti, inclusa la Cina: i Fondi Master possono investire in titoli emessi sui mercati emergenti e in attivi prodotti, estratti, negoziati o stoccati sui mercati emergenti. Nei mercati emergenti si riscontrano problematiche maggiori rispetto ad altri mercati, quali l'elevata inflazione che rende difficili le valutazioni, la volatilità macroeconomica, le limitazioni e i controlli sul capitale, sui cambi, altre restrizioni agli investimenti e i rischi politici. Inoltre, non vi sono garanzie che l'evoluzione politica ed economica in detti paesi sia favorevole alle imprese. Il sistema politico di questi paesi è vulnerabile all'insoddisfazione della popolazione ed è esposto a pressioni interne esercitate da gruppi di influenza; ciò può sfociare in riforme, tensioni sociali e variazioni delle politiche governative, tutti fattori che possono indirettamente avere un effetto avverso sulla performance dei Comparti. In tali mercati non è possibile ottenere lo stesso livello di garanzie e di integrità delle Borse e dei mercati dei Paesi sviluppati.

Rischio di cambio: gli OICR target dei fondi Master possono investire i propri attivi in titoli azionari e obbligazionari denominati in una vasta gamma di valute. Inoltre, le azioni dei Comparti sono denominate in euro e in dollari statunitensi. Il NAV di ciascuna classe di Azioni è, pertanto, esposto alle oscillazioni del cambio tra tali valute. Infine, le Azioni dei Comparti non prevedono strategie di copertura dal rischio cambio.

Rischio di valutazione: esprime la difficoltà di valutazione dello strumento finanziario in cui investono i Fondi e per il quale il Gestore utilizza modelli di valutazione basati su tecniche di stima. La valutazione dell'attivo, determinato sulla base di tutte le informazioni a disposizione del Gestore, potrebbe non corrispondere al reale valore di realizzo dello stesso.

Rischio di concentrazione: consiste nella non elevata diversificazione degli emittenti in cui possono investire i Fondi, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento Unico.

Rischio di controparte: Rappresenta il rischio che la controparte di una delle transazioni risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari della transazione stessa. La performance degli attivi in cui investono i Fondi può essere condizionata dal mancato o incompleto adempimento delle obbligazioni assunte dalle proprie controparti.

Rischio di credito: attiene al rischio di ritardi o inadempienze nei richiami di capitale da parte degli Investitori.

Rischio operativo: esprime il rischio di eventi che influiscano negativamente sull'investimento nel Fondo in conseguenza di errori nelle procedure interne, inefficienze nei sistemi informativi, errori umani o eventi esterni, compresi i rischi legali.

Rischio fiscale: il rendimento dell'investimento nelle azioni dei Fondi da parte di ciascun Investitore può essere influenzato anche negativamente per effetto dell'introduzione di modifiche normative ovvero della mutata interpretazione di normative esistenti inerenti, a titolo esemplificativo, (i) al regime fiscale applicabile ai Fondi e/o (ii) al trattamento fiscale applicabile agli investimenti effettuati dal Fondo e/o (iii) al trattamento fiscale applicabile alle distribuzioni effettuate dal Fondo a valere sulle Quote e/o (iv) al trattamento fiscale applicabile ai singoli Investitori.

Rischio normativo e regolamentare: i Fondi sono sottoposti a specifiche regolamentazioni del settore di appartenenza. Eventuali modifiche regolamentari, al quadro normativo nazionale e internazionale, ovvero l'adozione di nuovi provvedimenti da parte delle Autorità di Vigilanza, ovvero modifiche interpretative della normativa vigente potrebbero influire sull'attività dei Fondi e sulla loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria, sulla possibilità di perseguire efficacemente la politica di investimento e sulle operazioni di investimento e di disinvestimento.

Rischio di sostenibilità: consiste nel rischio di un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Altri rischi: per l'indicazione di ulteriori rischi si rinvia al Regolamento Unico.

Si evidenzia altresì che (a) la liquidità dei Fondi depositata presso intermediari diversi dal Depositario è, altresì, soggetta a bail-in¹ e (b) i depositi dei Fondi sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE).

* * *

La partecipazione ai Fondi comporta un livello di rischio elevato.

Il Gestore non garantisce il raggiungimento dell'obiettivo dei Fondi né la restituzione del capitale investito.

Il rendimento dei Fondi può variare significativamente di anno in anno in funzione del rendimento dei Fondi Master nei quali il patrimonio dei Fondi è investito. La perdita parziale o totale del capitale investito nei Fondi è insita in questa tipologia di investimenti, per cui il potenziale investitore deve essere consapevole di questa evenienza.

Il potenziale investitore deve considerare i rischi precedentemente descritti prima di stabilire se l'investimento nei Fondi sia appropriato rispetto al proprio profilo di rischio e ai propri obiettivi d'investimento.

In relazione alle sue caratteristiche intrinseche, l'investimento nei Fondi è adatto a investitori esperti, con un orizzonte temporale di investimento di lungo termine, per i quali tale

¹ La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa d'investimento, introdotte dai decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD").

investimento non rappresenti l'unico programma d'investimento e che siano in grado di comprendere appieno le caratteristiche dei Comparti, le strategie d'investimento adottate dal gestore delegato ed i rischi ad esse connessi.

Limiti agli investimenti

I Fondi non possono investire meno dell'85% del proprio NAV nel rispettivo Fondo Master.

a.2) Circostanze in cui il FIA può ricorrere alla leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il gestore è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA

In conformità alla Direttiva AIFMD, il Gestore comunica alle autorità competenti e agli investitori il livello di leva dei Fondi. Secondo il metodo degli impegni il valore massimo della leva finanziaria per ogni Fondo sarà pari a 1,5 e secondo il metodo lordo il valore massimo della leva finanziaria sarà pari a 2.

Nell'ambito dei predetti limiti, il Gestore può generare leva finanziaria mediante l'assunzione di prestiti, senza limitazioni in ordine alla forma tecnica e/o alla durata, nonché attraverso l'investimento in strumenti finanziari derivati in conformità a quanto previsto dal Regolamento Unico. Le informazioni sull'importo totale della leva finanziaria dei Fondi sono comunicate ai sottoscrittori nell'ambito della relazione annuale dei Fondi.

Dall'utilizzo della leva finanziaria derivano specifici rischi finanziari. In particolare, l'utilizzo della leva finanziaria espone gli investitori a un rischio tanto più elevato quanto maggiore è l'esposizione al mercato derivante da un impiego di risorse in eccesso rispetto alla dotazione patrimoniale dei Fondi.

I Fondi possono concedere garanzie personali o reali a fronte di finanziamenti ricevuti se la garanzia è funzionale o complementare all'operatività dei Fondi.

Il Consiglio di Amministrazione del Gestore può fornire il proprio consenso per il superamento di tali soglie massime di leva finanziaria, a condizione che l'aumento della leva finanziaria sia appropriato alla luce del portafoglio dei Fondi e delle opportunità di investimento percepite.

a.3) Nel caso di fondo feeder, una descrizione del fondo master, e con riferimento a quest'ultimo, dove è stabilito e la relativa politica di investimento e nel caso di fondo di fondi informazioni in merito allo Stato dove sono domiciliati i fondi sottostanti.

Il Fondo Feeder Global Managers Selection Fund investe almeno l'85% dei propri attivi nelle azioni del comparto Selection Holding – Atlantic Selection della Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese costituita nella forma di fondo investimento riservato denominata Selection Holdings SICAV FIAR.

Selection Holding – Atlantic Selection è un comparto della Sicav di diritto lussemburghese Selection Holdings SICAV FIAR che si prefigge di generare rendimenti nel lungo periodo, attraverso l'investimento in altri OICR. In particolare, il comparto Selection Holding – Atlantic Selection ha come obiettivo l'investimento con gestori di particolare talento selezionati tra

coloro che si caratterizzano per una gestione attiva volta al raggiungimento di un rendimento assoluto, e che operano prevalentemente nell'ambito dei mercati mobiliari globali. L'obiettivo di investimento è perseguito attraverso la selezione, il monitoraggio e l'allocazione diversificata geograficamente a tali gestori attraverso investimenti in quote di OICR da loro gestiti.

La strategia di investimento propria del comparto Selection Holding – Atlantic Selection verrà attuata secondo una opportuna diversificazione del patrimonio sia a livello di "strategie implementate dai gestori selezionati", sia a livello di OICR acquistati, e si orienterà principalmente verso strategie c.d. "direzionali" quali, a titolo esemplificativo, "Long/Short Equity", "Global Macro", "Event Driven" e "Long Equity", ma potrebbe anche considerare allocazioni ad altre strategie cercando di ottimizzare il rapporto rischio rendimento.

1. Il rendimento del Comparto sarà conseguenza dell'andamento dei singoli OICR nei quali è investito, direttamente o indirettamente il patrimonio del Fondo stesso. In termini generali, e sulla base dell'esperienza passata che non necessariamente si deve ripetere, nelle fasi di forte rialzo dei mercati azionari ci si può aspettare che i fondi alternativi appartenenti alle strategie direzionali sopra descritte potrebbero anche risultare meno reattivi, in termini di rendimento, rispetto agli OICR di investimento tradizionali mentre, al contrario, potrebbero offrire protezione nelle fasi di ribasso.
2. Sarà facoltà del comparto Selection Holding – Atlantic Selection assumere esposizioni con le modalità consentite nella rispettiva documentazione di offerta, purché la leva finanziaria, tenuto conto anche dell'eventuale esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non sia superiore a 150% ove l'esposizione sia determinata con il metodo degli impegni di cui all'art. 8 del Regolamento UE 231/13 ovvero a 200% ove l'esposizione sia determinata con il metodo lordo di cui all'art. 7 del Regolamento UE 231/13.

Il Fondo Feeder China Managers Selection Fund – Feeder Fund investe almeno l'85% dei propri attivi nelle azioni del comparto Selection Holding – China Selection della Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese costituita nella forma di fondo investimento riservato denominata Selection Holdings SICAV FIAR. Il Fondo può altresì detenere sino al 15 % delle proprie attività in liquidità.

Selection Holding – China Selection è un comparto della Sicav di diritto lussemburghese Selection Holdings SICAV FIAR che si prefigge di generare rendimenti nel lungo periodo, attraverso l'investimento in altri OICR. In particolare, il comparto Selection Holding – China Selection ha come obiettivo l'investimento in OICR gestori di particolare talento selezionati tra coloro che si caratterizzano per una gestione attiva volta al raggiungimento di un rendimento assoluto, e che operano nei mercati della Grande Cina (i.e. Cina, Hong Kong e Taiwan) o con una politica di investimento globale ma basati in tali paesi.

La strategia di investimento propria del comparto Selection Holding – China Selection verrà attuata secondo una opportuna diversificazione del patrimonio sia a livello di “strategie implementate dai gestori selezionati”, sia a livello di OICR acquistati, e si orienterà principalmente verso strategie c.d. “direzionali” quali, a titolo esemplificativo, “Long/Short Equity”, “Global Macro”, “Event Driven” e “Long Equity”, ma potrebbe anche considerare allocazioni ad altre strategie cercando di ottimizzare il rapporto rischio rendimento.

1. Il rendimento del Comparto sarà conseguenza dell'andamento dei singoli OICR nei quali è investito, direttamente o indirettamente il patrimonio del Fondo stesso. In termini generali, e sulla base dell'esperienza passata che non necessariamente si deve ripetere, nelle fasi di forte rialzo dei mercati azionari ci si può aspettare che i fondi alternativi appartenenti alle strategie direzionali sopra descritte potrebbero anche risultare meno reattivi, in termini di rendimento, rispetto agli OICR di investimento tradizionali mentre, al contrario, potrebbero offrire protezione nelle fasi di ribasso.
2. Sarà facoltà del comparto Selection Holding – China Selection assumere esposizioni con le modalità consentite nella rispettiva documentazione di offerta, purché la leva finanziaria, tenuto conto anche dell'eventuale esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non sia superiore a 150% ove l'esposizione sia determinata con il metodo degli impegni di cui all'art. 8 del Regolamento UE 231/13 ovvero a 200% ove l'esposizione sia determinata con il metodo lordo di cui all'art. 7 del Regolamento UE 231/13.

a.4) Descrizione delle operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero sottoscrizione di total return swap, come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015.

I FIA non fanno ricorso a securities financing transactions (“SFT”) o total return swap.

Non è tuttavia, allo stato, intenzione del Gestore fare ricorso, nella gestione del Fondo, a operazioni di finanziamento tramite titoli, al riutilizzo di strumenti finanziari o alla sottoscrizione di total return swap.

Laddove, diversamente da quanto rappresentato al precedente paragrafo, il Gestore dovesse in futuro decidere di fare ricorso a simili operazioni, la SGR ne darà preventiva comunicazione agli investitori, specificando, in particolare, le motivazioni sottese al ricorso a

tali operazioni, i rischi connessi alle stesse, nonché i criteri utilizzati per selezionare le controparti contrattuali.

a.4-bis) Le informazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del Regolamento SFDR, nei casi ivi previsti, e le informazioni previste dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento Tassonomia, nei casi ivi previsti

I FIA non si qualificano né come prodotto finanziario che promuove tra le altre caratteristiche, quelle ambientali, sociali o una combinazione di queste (ai sensi dell'art. 8 del Regolamento SFDR) né come prodotto finanziario avente come obiettivo investimenti sostenibili (ai sensi dell'art. 9 del Regolamento SFDR).

Nella gestione dei FIA, la SGR integra i rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento attraverso la valutazione ex-ante e nel continuo della composizione dei portafogli sottostanti gli OICR dei fondi Master. Il monitoraggio avviene sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi.

Dato che i Fondi Master investono in portafogli diversificati di altri OICR, si ritiene che il verificarsi di un rischio di sostenibilità, a livello di investimenti detenuti nel portafoglio di un OICR sottostante investito dal comparto interessato, abbia un impatto limitato sulla performance complessiva del comparto, stante il doppio livello di ripartizione del rischio del comparto.

Con riferimento alla "Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità", di cui all'art. 4 Regolamento SFDR, la SGR, avvalendosi della facoltà prevista al paragrafo 1, lett. b), del medesimo art. 4, sulla base del principio di proporzionalità e tenuto conto della natura e dimensione dei prodotti gestiti, ha scelto di adottare un approccio "explain", non intendendo, per il momento, prendere in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui cc.dd. "fattori di sostenibilità". Di conseguenza, per quanto di rilievo ai sensi dell'art. 7, comma 1, Regolamento SFDR, la SGR non prende in considerazione gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità neanche a livello di prodotti finanziari dalla stessa gestiti.

In coerenza con quanto richiesto dall'articolo 7 del Regolamento Tassonomia, si conferma che gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

In coerenza con quanto richiesto dall'articolo 7 del Regolamento Tassonomia, si conferma che gli investimenti sottostanti i presenti prodotti finanziari non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

La SGR rende disponibili sul proprio sito internet www.ceresioinvestors.com/societa/global-selection-SGR-SpA.html le informazioni di cui all'articolo 3 (in tema di politiche d'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti) e all'articolo 4 del Regolamento SFDR (con riferimento alle valutazioni della SGR sugli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità).

b) Modalità secondo le quali può essere modificata la strategia di investimento o la politica di investimento del FIA, o entrambe

La strategia e la politica di investimento di ciascuno dei FIA possono essere modificate solo con delibera del Consiglio di Amministrazione del Gestore.

In ogni caso, di tali proposte di modifiche gli investitori vengono informati in anticipo, in modo che gli stessi siano in grado di esprimere a tale riguardo un giudizio informato.

Le modifiche e la relativa data di efficacia sono comunicate agli investitori mediante pubblicazione di avviso sul sito internet della società all'indirizzo www.ceresioinvestors.com.

La SGR fornisce una copia gratuita del Regolamento modificato ai sottoscrittori che ne facciano richiesta.

c) Principali implicazioni giuridiche del rapporto contrattuale con gli investitori, comprese le informazioni sulla giurisdizione, la legge applicabile e l'eventuale esistenza di strumenti giuridici che prevedano il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse sul territorio in cui è stabilito il FIA

I Fondi e la SGR sono regolati da un complesso di norme, sovranazionali (quali Regolamenti UE, direttamente applicabili) nonché nazionali, rispettivamente dalle norme italiane di rango primario (D.Lgs. 58/1998, Testo Unico della Finanza, di seguito "TUF") e secondario (regolamenti ministeriali e regolamenti della CONSOB e della Banca d'Italia) per quanto riguarda la SGR, e dalle norme lussemburghesi (Legge FIS e Legge GEFIA e relativi regolamenti) per quanto riguarda il Fondo.

Il rapporto di partecipazione al Fondo è disciplinato nel Regolamento Unico dei Fondi.

La SGR agisce in modo indipendente e nell'interesse degli investitori, assumendo verso questi ultimi gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

I Fondi costituiscono patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun investitore, nonché da ogni altro patrimonio gestito dal medesimo Gestore. Delle obbligazioni contratte per conto dei Fondi, il Gestore risponde esclusivamente con il patrimonio del Fondo medesimo. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del Gestore o nell'interesse dello stesso, né quelle dei creditori del Depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. Il Gestore non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza di ciascun FIA.

Per quanto concerne le controversie tra i partecipanti a ciascun Fondo, la SGR e/o la Banca Depositaria, si applicano le norme vigenti in materia di Foro competente.

Gli Investitori diversi dalle controparti qualificate e dai clienti professionali di cui, rispettivamente, all'art. 6, comma 2-*quater*, lettera d), e ai successivi commi 2-*quinquies* e 2-*sexies* del TUF, possono rivolgersi, per la risoluzione di alcune tipologie di controversie con l'intermediario, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("**ACF**"), istituito con delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore ed è sempre esercitabile nei limiti e nei termini stabiliti dal citato regolamento della CONSOB. L'ACF è competente a conoscere le controversie per un controvalore non eccedente i 500.000 euro e qualora le stesse siano relative alla violazione, da parte dell'intermediario, degli obblighi di diligenza, trasparenza, correttezza ed

informazione a questa imposta dal TUF nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio.

d) Identità del gestore, del depositario del FIA, del revisore e di ogni altro prestatore di servizi. Indicare altresì le funzioni e le responsabilità di tali soggetti e i corrispondenti diritti degli investitori in ipotesi di inadempimento

Gestore

Global Selection SGR S.p.A. - Società di Gestione del risparmio appartenente al Gruppo Banca del Ceresio di Lugano, ha per oggetto l'istituzione e la gestione di fondi comuni di investimento. E' autorizzata dalla Banca d'Italia e iscritta al n. 51 della Sezione Gestori di FIA dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "d.lgs 58/98") - con sede in Milano, via Tamburini 13, ed ha istituito e gestisce i Fondi comuni di investimento mobiliare alternativi Il Gestore provvede alla gestione del Fondo nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle disposizioni delle Autorità di Vigilanza e dell'Offering Memorandum.

Al Gestore è attribuita in via esclusiva la responsabilità delle attività di gestione dei Fondi.

Banca depositaria

Il depositario dei Fondi è BNP Paribas S.A.. – Succursale Italia, con sede in Piazza Lina Bo Bardi n. 3; 20124 - Milano. La Banca Depositaria è incaricata del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione dei Fondi, e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal d.lgs 58/98 e dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e dal Regolamento.

Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi, nonché quelle di rimborso delle quote, sono svolte presso la Banca Depositaria.

Sotto la propria responsabilità, e previo assenso della SGR, la Banca Depositaria ha facoltà di concedere in sub-deposito i titoli ed i valori dei Fondi a soggetti scelti nell'ambito delle categorie individuate in via generale al Titolo VIII, Capitolo III, Sezione V, Paragrafo 1 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, emanato con Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015.

Si fa presente che – ai sensi dell'Art. 21, comma 11 della Direttiva 2011/61/UE dell'8 giugno 2011, ove la legislazione locale di un Paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale la Banca Depositaria può delegare le sue funzioni a tale soggetto.

La Banca Depositaria è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

L'incarico alla Banca Depositaria, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR.

La Banca Depositaria può a sua volta rinunciare all'incarico con preavviso non inferiore a sei mesi.

L'efficacia della revoca o della rinuncia sono in ogni caso sospese fino a quando:

- un'altra banca, in possesso dei requisiti di legge, non abbia accettato l'incarico di Banca Depositaria dei Fondi, in sostituzione della precedente;
- gli strumenti finanziari inclusi nei Fondi e le disponibilità liquide di questi non siano stati trasferiti e accreditati presso la nuova Banca Depositaria sulla base di ordini scritti; la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione della Banca Depositaria, non sia stata approvata dalla SGR.

Revisore

PricewaterhouseCoopers SpA , con sede in Piazza Tre Torri 2, 20145 Milano, Lussemburgo è stata nominata quale società di revisione dei Fondi.

La durata e la modalità di revoca degli incarichi sopra descritti sono disciplinate nei contratti stipulati tra la SGR e la controparte in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. In ogni caso, il conferimento di tali incarichi non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della SGR.

In caso di inadempimento dei rispettivi obblighi da parte del Gestore, del Depositario, del revisore incaricato e degli altri prestatori di servizi, i Sottoscrittori hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento italiano.

e) Modalità con cui il gestore soddisfa i requisiti relativi alla copertura su potenziali rischi di responsabilità professionale derivanti dalle attività che lo stesso esercita

Il Gestore adempie alla copertura a fronte del rischio derivante dalla responsabilità professionale mediante una dotazione patrimoniale aggiuntiva come previsto dal Titolo II, Capitolo V, Sezioni II e III (Paragrafo 4) del Regolamento di Banca d'Italia sulla Gestione Collettiva del Risparmio.

f) Eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe

La SGR non ha conferito deleghe a terzi relativamente alla gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario.

g) Procedura di valutazione del FIA e metodologia di determinazione del prezzo per la valutazione delle attività oggetto di investimento da parte dello stesso, comprese le attività difficili da valutare

Il processo valutativo è svolto internamente dalla SGR secondo i criteri indicati nel Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 e nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio di Banca d'Italia del 19 gennaio 2015.

Il processo di valutazione è affidato alla Funzione di Valutazione (Valuation Function), posta gerarchicamente e funzionalmente in posizione autonoma rispetto alle funzioni preposte alla gestione. La retribuzione del relativo responsabile non è legata alle variazioni del valore del patrimonio dei fondi, né alle quote dei fondi.

Le politiche e le procedure di valutazione adottate dalla SGR sono sottoposte a revisione almeno annuale.

Nell'ambito del processo di valutazione, sono previsti, altresì, specifici presidi e apposite verifiche da parte delle funzioni di controllo interno, ciascuno per quanto riguarda la propria sfera di competenza.

I Sottoscrittori hanno diritto di ottenere la documentazione relativa ai criteri di valutazione, facendone richiesta alla SGR.

Il NAV dei Fondi è la risultante della valorizzazione, alla data di riferimento, delle attività che lo compongono al netto delle eventuali passività. La SGR potrà procedere, in un'ottica prudentiale e nell'interesse dei sottoscrittori, a rettifiche o rivalutazioni per tenere conto di eventuali elementi oggettivi di valutazione relativi a fatti verificatisi dopo la determinazione dei valori.

Il valore unitario delle quote è pari al NAV relativo a ciascuna classe di Quote, riferito al giorno di valutazione del patrimonio del Fondo, diviso per il numero di Quote della rispettiva classe in circolazione alla stessa data.

Il NAV di ciascun Fondo è calcolato in corrispondenza dell'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese solare ("Giorno di Valutazione").

È facoltà della SGR sospendere il calcolo del NAV in conseguenza di eventi eccezionali e/o imprevedibili indicati nel Regolamento dei Fondi. In caso di sospensione del calcolo del NAV, della stessa sono informati i Sottoscrittori che hanno richiesto il rimborso o la conversione delle proprie Azioni, così come ulteriori parti per le quali la conversione potrebbero avere impatti.

Al cessare delle predette circostanze, la SGR si adopera per determinare il valore delle Quote non appena possibile e provvede alla relativa comunicazione ai Sottoscrittori.

h) Descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali

Gestione del rischio di liquidità

Per quanto riguarda la gestione della liquidità, il Gestore:

a) impiega un adeguato sistema di gestione della liquidità e prevede procedure che consentono di monitorare il rischio di liquidità, nonché di assicurare che il profilo di liquidità degli investimenti sia conforme alle obbligazioni sottostanti; e

(b) assicura che la propria strategia di investimento sia coerente con il proprio profilo di liquidità e con la politica di rimborso.

Diritto di rimborso

Le Quote possono essere rimborsate in ogni giorno di rimborso (salvo il caso in cui le negoziazioni siano state sospese per particolari circostanze), secondo i diversi termini previsti a seconda della classe di Quote di riferimento, al valore determinato in base al NAV della stessa classe di Quote oggetto di rimborso in quel giorno.

In particolare, a livello di ciascun Fondo i sottoscrittori hanno diritto di riscattare tutte o parte delle loro quote l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese. Le domande di rimborso si considerano utilmente pervenute se ricevute entro le ore 11.00 del trentottesimo (38) giorno precedente il Giorno di Rimborso () per le classi A, I e D, e del novantesimo (90) giorno per la classe B;

Nel caso di richieste di rimborso il cui importo complessivo sia pari o superiore al 15% del patrimonio di un Fondo e negli altri casi in cui si ravvisi l'esigenza di evitare smobilizzi tali che potrebbero pregiudicare gli interessi dei partecipanti ad un Fondo, la SGR si riserva la facoltà di sospendere il rimborso per un periodo non superiore a tre mesi dalla ricezione della domanda di rimborso, comunicando tempestivamente tale intenzione alla Banca d'Italia e ai clienti via telefax o telegramma, altri mezzi di comunicazione a distanza come indicato nel modulo di sottoscrizione, a cui farà seguito una lettera di conferma.

La SGR si riserva la facoltà di sospendere il rimborso per un periodo non superiore a tre mesi dalla ricezione della domanda di rimborso nel caso di:

- congiuntura economica o altri eventi di carattere eccezionale tali da determinare l'impossibilità di calcolare il valore netto del patrimonio dei Fondi
- interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare i valori di una parte rilevante degli investimenti del Fondo. Al verificarsi di tali casi la SGR provvede ad informare tempestivamente i sottoscrittori, la Banca d'Italia e la Consob

i) Oneri a carico del sottoscrittore e a carico del FIA con indicazione dell'importo massimo

Ove non espressamente indicato, si rappresenta che non è possibile quantificare a priori l'ammontare massimo delle spese di seguito indicate.

Oneri a carico degli Investitori

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- a) una commissione di sottoscrizione fino al 2% del controvalore delle quote sottoscritte dai singoli investitori.
- b) altri oneri :
- costo di emissione dei certificati fisici, se richiesti, per un importo pari ad Euro 150 (centocinquanta);
 - rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio al domicilio del partecipante del mezzo di pagamento relativo al rimborso di quote che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato e si limiteranno a coprire gli oneri effettivamente sostenuti dalla SGR.
- c) imposte, bolli ed altre tasse eventualmente dovute, secondo la normativa vigente, per ogni operazione di sottoscrizione e di rimborso.

I soggetti che procedono al collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

La SGR si riserva la facoltà di concedere ai singoli partecipanti e ad enti mandatarî agevolazioni finanziarie consistenti nello sconto o nella retrocessione della commissione di sottoscrizione di cui al punto a) del presente paragrafo

Oneri a carico dei Fondi

Le spese a carico dei Fondi sono rappresentate da:

- Il compenso a favore della SGR costituito da una provvigione di gestione, calcolata con riferimento ad ogni Giorno di Valutazione, nella misura percentuale su base annua – per ciascun Fondo indicata nella tabella sottostante - del valore complessivo del Fondo al netto di tutte le componenti rettificative diverse dai debiti e crediti fiscali e dal compenso della SGR del mese di riferimento. La provvigione di gestione viene accantonata nello stesso mese e prelevata dalle disponibilità del Fondo entro 5 giorni lavorativi successivi al Giorno di Calcolo.

Per ciascun Fondo la provvigione di gestione è fissata nella seguente misura:

FONDO	CLASSE	COMMISSIONE DI GESTIONE %
Global Managers Selection Fund	A	1,80 annuale
Global Managers Selection Fund	B	0,65 annuale
Global Managers Selection Fund	I	1,10 annuale
Global Managers Selection Fund	D	1,30 annuale
China Managers Selection Fund	A	1,80 annuale
China Managers Selection Fund	B	0,65 annuale
China Managers Selection Fund	I	1,10 annuale
China Managers Selection Fund	D	1,30 annuale

Ai fini di contenere gli oneri complessivi di gestione, la sopra citata provvigione di gestione verrà applicata solo sulla componente del patrimonio non costituita da OICR collegati, o sulla componente di OICR collegati che a loro volta applicano una provvigione di gestione inferiore a quella del Fondo. In quest'ultimo caso la provvigione di gestione applicata sarà pari solo alla differenza fra la provvigione applicata dal Fondo e quella applicata dall'OICR collegato.

La SGR s'impegna a dare nel rendiconto evidenza delle provvigioni applicate utilizzando i predetti criteri.

- i compensi riconosciuti alla Banca Depositaria per l'incarico svolto. Il compenso dovuto da ciascun fondo alla Banca Depositaria per i servizi resi è corrisposto mensilmente ed è calcolato mensilmente sul valore complessivo netto del fondo. L'ammontare del compenso annuale è indicato nella convenzione stipulata fra la SGR e la Banca Depositaria. Le relative informazioni sono a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR.
- le spese di pubblicazione sul quotidiano del valore unitario delle quote del Fondo ed i costi della stampa dei documenti periodici destinati al pubblico e richiesti dalla normativa vigente, purché tali oneri non attengano al collocamento di quote del Fondo;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla partecipazione agli OICR oggetto di investimento;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di strumenti finanziari;
- le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del Fondo;
- le spese legali e giudiziali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo;
- gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni;
- gli interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

Sul Fondo, per gli OICR collegati, non vengono fatte gravare dalla SGR spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso, sono addebitate esclusivamente le ordinarie spese bancarie e di cambio della divisa per i necessari pagamenti.

La SGR si riserva la facoltà di concedere ai singoli partecipanti e ad enti mandatarî agevolazioni finanziarie consistenti nella retrocessione o sconto di parte del compenso costituito dalla provvigione di gestione a favore della SGR.

j) In ipotesi di trattamento preferenziale, il tipo di investitori beneficiari e, ove pertinente, gli eventuali legami giuridici ed economici tra questi ultimi e il FIA o il gestore.

I Fondi non prevedono alcun trattamento preferenziale tra i vari sottoscrittori dei Fondi.

k) Indicazione sulle modalità di accesso alla più recente relazione annuale

La SGR redige una relazione annuale, con riferimento a ciascun esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre.

La relazione annuale è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della SGR entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio, ed è messa a disposizione dei sottoscrittori presso la sede della Banca Depositaria, nonché presso la sede della SGR.

l) Modalità di sottoscrizione e rimborso delle azioni

Modalità di sottoscrizione

Per ogni Fondo la sottoscrizione iniziale si realizza tramite:

- la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR;
- il versamento del corrispettivo in Euro mediante:
 - a) assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di "Global Selection SGR S.p.A. - rubrica intestata al fondo prescelto";
 - b) bonifico bancario a valere sui conti correnti indicati nel modulo di sottoscrizione, con valuta pari o antecedente il quarto giorno lavorativo antecedente il giorno di sottoscrizione;

I corrispettivi versati rimangono depositati su conti infruttiferi di interessi presso la Banca Depositaria e non danno luogo ad alcun riconoscimento di interessi a favore del sottoscrittore.

Per i soli investitori appartenenti alla categoria degli investitori professionali, di cui al D.M. 30/2015, sarà possibile richiedere la sottoscrizione dei fondi mediante domanda scritta sottoscritta dal legale rappresentante che contenga almeno:

- le generalità dell'investitore (ragione sociale, n. iscriz. Registro Imprese, codice fiscale e/o partita IVA);
- le generalità del legale rappresentante;
- il fondo/i oggetto dell'investimento;
- l'importo della sottoscrizione che intende effettuare;
- l'indicazione del mezzo di pagamento prescelto (assegno circolare o bonifico bancario con accredito sul/i conto/i corrente comunicati dalla SGR)
- gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente.

La SGR, dopo attenta valutazione e qualora ciò non incida negativamente sulla politica di investimento del Fondo, può riservarsi di accettare anche sottoscrizioni pervenute successivamente alle ore 11:00 del quinto giorno lavorativo precedente il Giorno di Sottoscrizione, ma non oltre il Giorno di Valutazione, o per le quali il versamento del corrispettivo sia stato accreditato con data valuta successiva il terzo giorno lavorativo anteriore il Giorno di Sottoscrizione (ma in ogni caso non successiva al Giorno di Valutazione). In tale caso la Società invia conferma al sottoscrittore secondo le modalità indicate al punto 11 del Regolamento. La SGR si riserva inoltre di rifiutare le sottoscrizioni qualora ciò possa compromettere la gestione e o il rendimento o incidere negativamente sulla politica di investimento dei fondi, respingendo i versamenti secondo i criteri stabiliti nel paragrafo 6 dell'articolo 6 del Regolamento.

La domanda di sottoscrizione viene inoltrata alla SGR direttamente dal sottoscrittore o per il tramite degli intermediari incaricati di ricevere le adesioni, i quali vengono impegnati contrattualmente dalla SGR – anche ai sensi dell'art. 1411 CC – ad inoltrare la documentazione di sottoscrizione ricevuta, comprensiva degli eventuali mezzi di pagamento di cui al comma 2, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui la stessa è loro pervenuta. Le domande di sottoscrizione potranno essere inoltrate dal sottoscrittore o dall'intermediario incaricato anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, previa autorizzazione della SGR.

Nel caso in cui le domande di sottoscrizione non vengano accettate secondo quanto stabilito dai precedenti paragrafi 3 e 5, i versamenti verranno restituiti al sottoscrittore entro due giorni lavorativi dal Giorno di sottoscrizione, senza il riconoscimento di interessi.

La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Dal giorno di ricezione degli assegni, da parte della Banca Depositaria, decorre la relativa valuta. Per i bonifici bancari la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante.

La periodicità delle sottoscrizioni è mensile per le Classi non a distribuzione dei proventi mentre, per la Classe D è annuale – o infrannuale nel caso di distribuzione di proventi infrannuali – sulla base del Giorno di Valutazione precedente la Data di Distribuzione dei proventi.

L'importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, viene attribuito al fondo il Giorno di Sottoscrizione con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato.

La SGR provvede a:

- determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni di esse determinate per difetto con troncamento alla sesta cifra dopo la virgola, da attribuire ad ogni sottoscrittore dividendo l'importo netto del versamento per il valore unitario della quota relativo al Giorno di Valutazione che precede il Giorno di Sottoscrizione;
- emettere le quote entro cinque giorni lavorativi dal Giorno di Calcolo dello stesso mese del Giorno di sottoscrizione.

Entro il 5° giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo, la SGR fornisce alla Banca Depositaria istruzione per l'avvaloramento dei certificati rappresentativi delle quote. La Banca

Depositaria li mette a disposizione degli aventi diritto presso la propria sede in Via Ansperto, 5 Milano entro il primo giorno lavorativo successivo.

A fronte di ogni versamento, entro 5 giorni dal Giorno di Calcolo, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento. Tale conferma indica:

- la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento ovvero dell'ordine effettuato con tecniche di comunicazione a distanza;
- l'importo lordo versato e quello netto investito;
- la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;
- il numero delle quote attribuite;
- il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte;
- la data cui il valore unitario si riferisce.

La richiesta di sottoscrizione di quote della Classe A di importo non inferiore ad Euro 1.000.000 (un milione), può prevedere l'istruzione alla SGR di provvedere alla conversione automatica in quote della Classe D del medesimo Fondo, da prendersi in considerazione sulla base del Giorno di Valutazione precedente la Data di Distribuzione dei proventi, e da eseguirsi in conformità delle previsioni dell'Art 9 del Regolamento.

Le sottoscrizioni successive alla prima da parte del medesimo sottoscrittore sono ammesse per importi almeno pari a Euro 25.000 (venticinquemila), fatto salvo quanto previsto all'art. 10 comma 5 del Regolamento.

Modalità di rimborso e conversione

La richiesta di rimborso, con allegati i relativi certificati di partecipazione qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, presentata o inviata direttamente alla SGR o tramite l'intermediario incaricato di ricevere le adesioni.

I certificati possono, alternativamente, essere messi a disposizione della SGR presso la Banca Depositaria.

La domanda di rimborso contiene:

- le generalità del richiedente;
- il nome del Fondo e relativa classe di quote da liquidare;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto per il rimborso dell'importo;
- in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente.

Le domande di rimborso difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide.

Le domande di rimborso parziale verranno considerate valide a condizione che il controvalore di partecipazione al Fondo da parte del sottoscrittore non scenda al di sotto di 500.000

(cinquecentomila) Euro per i sottoscrittori non professionali o di 100.000 (centomila) se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4 comma 1 a) e b). Se a causa del rimborso parziale l'ammontare investito dal sottoscrittore nel Fondo (calcolata il giorno di ricezione della domanda di rimborso da parte della SGR, con riferimento all'ultimo valore pubblicato) risulta inferiore alla somma minima di investimento, la disposizione dovrà essere considerata come un rimborso totale della partecipazione che il sottoscrittore detiene, salvo diversa indicazione da parte del sottoscrittore. Per i rimborsi parziali relativi alle quote delle classi "B" e "I", se a causa del rimborso parziale l'ammontare investito dal sottoscrittore nel Fondo (calcolato il giorno di ricezione della domanda di rimborso da parte della SGR, con riferimento all'ultimo valore unitario della quota pubblicato) risulta inferiore alla somma minima di investimento iniziale prevista per la classe, la SGR ha diritto di convertire le quote di classe "B" o "I", a seconda del caso, in quote di classe "A" del medesimo Fondo secondo le modalità previste dall'Art. 9 par 2 del Regolamento. La SGR, in presenza di adeguati motivi, ha facoltà di non procedere alla predetta conversione delle quote.

La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art 1411 c.c. – i soggetti incaricati di ricevere le adesioni ad inviare alla stessa SGR le domande di rimborso entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute. La SGR si impegna affinché i soggetti incaricati di ricevere le adesioni non pongano a carico dei clienti obblighi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento.

Le domande di rimborso potranno essere inoltrate dall'intermediario incaricato del collocamento alla SGR anche per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza.

La periodicità dei rimborsi è mensile.

Il controvalore del rimborso viene determinato applicando il valore unitario della quota stabilito nel Giorno di Calcolo dello stesso mese del Giorno di Rimborso come definito all'Art. 5 par. 1, ed è al netto degli eventuali oneri fiscali calcolati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La SGR, a propria discrezione, ha facoltà di individuare un Giorno di Rimborso utile precedente al decorrere del periodo di preavviso dalla ricezione della domanda di rimborso.

Con riferimento ad ogni domanda di rimborso, l'operazione di pagamento del controvalore di rimborso viene normalmente effettuata il quinto giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo.

Le operazioni di pagamento non possono in ogni caso essere effettuate:

- nei giorni di chiusura delle Borse;
- nei giorni di chiusura del sistema bancario in genere;
- nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

In tali casi le operazioni di pagamento avverranno il primo giorno lavorativo immediatamente successivo di apertura delle Borse, Banche o alla cessazione delle operazioni di liquidazione del Fondo.

La SGR non è responsabile di eventuali ritardi o spese verificatisi presso la banca ricevente o il sistema di compensazione.

Il rimborso può avvenire solo a mezzo bonifico bancario intestato al sottoscrittore. Non verranno effettuati rimborsi a favore di terze parti.

Nel caso di richieste di rimborso il cui importo complessivo sia pari o superiore al 15% del patrimonio di un Fondo e negli altri casi in cui si ravvisi l'esigenza di evitare smobilizzi tali che potrebbero pregiudicare gli interessi dei partecipanti ad un Fondo, la SGR si riserva la facoltà di sospendere il rimborso per un periodo non superiore a tre mesi dalla ricezione della domanda di rimborso, comunicando tempestivamente tale intenzione alla Banca d'Italia e ai clienti via telefax o telegramma, altri mezzi di comunicazione a distanza come indicato nel modulo di sottoscrizione, a cui farà seguito una lettera di conferma.

La SGR si riserva la facoltà di sospendere il rimborso per un periodo non superiore a tre mesi dalla ricezione della domanda di rimborso nel caso di:

- congiuntura economica o altri eventi di carattere eccezionale tali da determinare l'impossibilità di calcolare il valore netto del patrimonio del Fondo
- interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare i valori di una parte rilevante degli investimenti del Fondo. Al verificarsi di tali casi la SGR provvede ad informare tempestivamente i sottoscrittori, la Banca d'Italia e la Consob.

m) NAV del FIA più recente disponibile e eventuale ultimo prezzo formatosi su un mercato regolamentato o piattaforma di scambio organizzata

Fondo	NAV
Global Managers Selection Classe A	994.963,315
Global Managers Selection Classe I	752.628,463
China Managers Selection Classe A	536.841,690
China Managers Selection Classe I	672.249,133
China Managers Selection Classe D	354.496,848

n) Rendimento storico del FIA

Di seguito si rappresenta il rendimento storico dei FIA, dalla data di costituzione al 30 Novembre 2022:

Fondo	Performance	Data di Lancio
Global Managers Selection Classe A	99,0%	Giugno 2003
Global Managers Selection Classe I	50,5%	Agosto 2008
China Managers Selection Classe A	7,4%	Ottobre 2007
China Managers Selection Classe I	34,4%	Agosto 2008
China Managers Selection Classe D	5,6%	Settembre 2013

Si precisa che la "performance dal lancio", di cui alla tabella sopra, include anche quella precedente alla trasformazione dei Fondi in Feeder approvata dal Consiglio di Amministrazione della SGR il 30 marzo 2020.

o) Identità del prime brokers e accordi rilevanti conclusi con gli stessi e modalità di gestione dei relativi conflitti di interesse, nonché informazioni su qualsiasi trasferimento di responsabilità all'eventuale intermediario principale. Specificare, altresì, se nel contratto con il depositario è prevista la possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del FIA ovvero è pattuito un eventuale esonero da responsabilità ai sensi dell'articolo 49, comma 3 del TUF; nonché le modalità con le quali verranno messe a disposizione degli investitori eventuali modifiche in relazione alla responsabilità del medesimo depositario

Il Gestore, nella gestione del FIA, non fa ricorso a prime brokers.

p) Modalità e tempistica di divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/61/UE

Le informazioni di cui all'art. 23, commi 4 e 5, della Direttiva 2011/61/UE sono fornite dal Gestore in occasione delle relazioni messe a disposizione degli investitori con i tempi e le modalità indicate al precedente paragrafo k).

Nello specifico, con riferimento alle informazioni di cui all'art. 23, paragrafo 5, della Direttiva 2011/61/UE relative ad eventuali modifiche del livello massimo della leva finanziaria, le stesse saranno comunicate agli investitori senza indebito ritardo a mezzo email e mediante informativa sull'area riservata del sito.